



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 13.01.2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6396/14 R.G. e vertente

TRA

INPS, in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca Cuzzupoli;

- ricorrente -

E

VANO SANDRA, nata a il 4.02.48, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Antonio Grimaldi e Carlo Cerrito;

- resistente -

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 22.07.2014 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 840/14 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro, Dott.ssa D'Antuono. A sostegno della propria opposizione deduceva l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, posto che il provvedimento con cui l'Istituto previdenziale accoglie la domanda amministrativa non certifica l'esistenza del diritto. Deduceva, inoltre, l'assenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegno sociale e l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento concessorio, posto che in sede di revisione dei patti di divorzio la resistente aveva rinunciato all'assegno di mantenimento ottenendo l'erogazione di una somma una tantum pari ad euro 50.000,00. Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca dell'opposto decreto. Vinte le spese.

Vano Sandra, nel costituirsi in giudizio, resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese. A sostegno del proprio assunto deduceva che la rinuncia all'assegno divorzile era stata imposta dall'esistenza a proprio carico di numerosi debiti, che l'assegno in questione era stato ottenuto ed incassato nell'anno 2011, che la propria esposizione debitoria era ancora ingente.

Considerata la natura documentale della controversia, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza il Giudice, udita la discussione orale dei procuratori delle parti, ha pronunciato la presente sentenza, dando immediata lettura della stessa completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

L'opposizione proposta da INPS è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Va rilevato che l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare, non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria, nel suo complesso, fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).

Incombe, quindi, sul creditore l'onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa, ex art. 2697 c.c., e conseguentemente sulla parte opponente la contestazione di tali fatti (Cass. n. 11417/97; Cass. n. 2124/94).

Tanto premesso osserva il tribunale che nel caso di specie l'odierna opponente non ha assolto a detto onere probatorio, tenuto conto anche delle doglianze dell'INPS.

L'art.38, comma 1, della Costituzione, come è noto, garantisce ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

L'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art.3, commi 6 e 7, della legge n.335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale.

A partire dal 1° febbraio 1996 l'assegno sociale spetta anche ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e ai sordomuti che compiano 65 anni di età, sostituendosi agli specifici trattamenti loro corrisposti fino a tale età

L'art. 3, sesto comma, della L. n. 335/1995 dispone che *“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione*

fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale''.

Occorre rilevare che in materia di assegno sociale la giurisprudenza, con orientamento granitico, ritiene che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, L. 335/1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (*ex multis* Cass. n.23477/10).

In proposito le allegazioni della resistente non consentono di ritenere provato il possesso del requisito reddituale. Invero, risulta versato in atti unicamente l'ISEE dell'anno 2012, mentre per l'anno 2013 ha prodotto una mera autocertificazione.

Dalla documentazione relativa alle cartelle esattoriali a proprio carico, inoltre, non si evince alcun intervenuto pagamento, e la ricorrente non ha nemmeno depositato alcuna prova atta a dimostrare che con l'assegno *una tantum* percepito dal coniuge divorziato ella abbia effettivamente fatto fronte alla dedotta esposizione debitoria (che, per quanto versata in atti, riguarda unicamente crediti erariali). Peraltro, non risulta in alcun modo documentato lo stato di famiglia della resistente: non si evince da nessun documento né da alcuna allegazione che la Vano non sia addivenuta a nuova nozze o che non abbia alcun familiare con ella convivente percettore di reddito.

In assenza di alcuna solida emergenza processuale atta a comprovare la sussistenza del requisito reddituale, l'opposizione deve trovare accoglimento, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Nulla per le spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 1) Nulla per le spese.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 13.01.2020

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Francesca Stefanelli